

COMUNE DI PELLEZZANO

TITOLO 01

NORME GENERALI

ART. 01

DOCUMENTO PRIMARIO

01. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO COMUNALE NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LA SUA ADOZIONE INTENDE SEGNARE L'INIZIO DI UNA PIU' RAZIONALE E TRASPARENTE GESTIONE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, IL RILANCIO DI UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E FRUTTUOSA, SIA SINGOLA CHE ASSOCIATIVA, L'INSTAURAZIONE DI CONTROLLI TECNICI E POLITICI DELLA SOCIETA' AMMINISTRATA SULLA BASE DI UNA DIVERSA CONSIDERAZIONE DEL CITTADINO CHE DIVIENE IL RIFERIMENTO COSTANTE DI OGNI ATTIVITA' COMUNALE.

ART. 02

SOGGETTI ATTIVI

01. IL COMUNE DI PELLEZZANO E' UN ENTE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA, SECONDO LE ATTRIBUZIONI E LE DELEGHE PREVISTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO INDICATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

ART. 03

FINALITA'

01. LE CAPACITA' OPERATIVE E LE RISORSE DEL COMUNE SONO A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE PER FRONTEGGIARE LE SUE ESIGENZE ORDINARIE E STRAORDINARIE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI AFFIDATE ALL'ENTE DALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 .

ART. 04

LINEE PROGRAMMATICHE E DI SVILUPPO

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI NELLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA; SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI OPERANTI SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE.

05. IL COMUNE, SULLA SCORTA DELLE SUE TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DELLA CAPACITA' REALIZZATRICE DELLA POPOLAZIONE, INDIVIDUA NEI SEGUENTI SETTORI LE FINALITA' PRIORITARIE:

A) ASSETTO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO;

B) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO;

C) SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DEL TERZIARIO;

D) COORDINAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI;

E) PROMOZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE;

F) TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI CITTADINI;

G) ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA SOCIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MARGINALITA' AVVALENDOSI ANCHE DEL VOLONTARIATO;

H) GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO COORDINANDO LE ATTIVITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON ADEGUATA ASSISTENZA E SERVIZI;

I) PROMOZIONE DEI SETTORI DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO;

L) TUTELA DELLA CONVIVENZA CIVILE CON INIZIATIVE IDONEE A PREVENIRE E CONTRASTARE I FENOMENI DI CRIMINALITA' CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLA ORGANIZZATA.

ART. 05

SEDE

01. LA SEDE LEGALE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E' FISSATA IN PELLEZZANO NEL PALAZZO DENOMINATO "D'ARCO".

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. L'EMBLEMA RAFFIGURATIVO DEL COMUNE DI PELLEZZANO E' IL SEGUENTE:

A) DRAPPO AZZURRO A TRE PUNTE BORDATO DA PASSAMANERIA DORATA, RAFFIGURANTE SCUDO BIANCO CON CONTORNI DORATI ED AL CENTRO CINQUE STELLE, E MONTONE SU PETTINE;

B) TALE STEMMA E' SORMONTATO DA TORRE CIVICA MERLATA E DA SCRITTA SEMICIRCOLARE "COMUNE DI PELLEZZANO" ED E' CIRCONDATO ALLA BASE ED AI LATI DA DUE RAMI UNO DI QUERCIA ED UNO DI OLIVO;

C) L'INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE SUL QUALE CAMPEGGIA IL DESCRITTO STEMMA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA, CON PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO ASSUNTO SU PARERE FAVOREVOLE DI ALMENO I TRE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I CRITERI DI ESIBIZIONE DEL GONFALONE AL DI FUORI DELLE CERIMONIE UFFICIALI, FERMO RESTANDO CHE DETTA INSEGNA DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATA DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE E SCORTATA DAI VIGILI URBANI.

ART. 07

LEGGE FONDAMENTALE

01. NEL CORSO DELLE NORME SEGUENTI IL RICHIAMO ALLA LEGGE FONDAMENTALE, E' SEMPRE RIFERITO ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142

"ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI".

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

ART. 08

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO

ART. 09

POTERI DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE L'ASSUNZIONE, FRA GLI ALTRI:

A) DEGLI ATTI INDICATI NELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

B) DEGLI ATTI CHE DETERMINANO LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DA ATTUARE DALLE ISTITUZIONI;

C) DELL' ATTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE PREDETTA;

D) DELL' ATTO CONTENENTE I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 ;

E) DELL' ATTO ATTINENTE ALL'USO ESTERNO DEL GONFALONE, PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 06 ;

F) DEGLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONI.

ART. 10

POTERI DI CONTROLLO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO MEDIANTE:

A) LA RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO PREVENTIVO DI DELIBERE DELLA GIUNTA, COME PREVISTO DALL' ARTT. 45 , COMMA 01 . A

TAL FINE, TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTA, PER LE QUALI NON SIA STATO ESPRESSO L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORLE AL CONTROLLO PREVENTIVO E CHE NON SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE

DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPI GRUPPO CONSILIARI, CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

LA TRASMISSIONE DI CUI SOPRA ADEMPIE ANCHE ALL' OBBLIGO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE. QUALSIASI CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA FATTA PERVENIRE AL SINDACO ENTRO DIECI GIORNI DALL' AFFISSIONE ALL'ALBO DELL' ATTO STESSO. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE MOTIVATA DEI VIZI INDIVIDUATI FRA QUELLI DI CUI AL COMMA 02 E 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE. IL SINDACO, RICEVUTA LA PROPOSTA, CONVOCA ENTRO CINQUE GIORNI IL CONSIGLIO D' URGENZA. NEL CASO DI ARGOMENTI GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, LA PROPOSTA DI CUI SOPRA HA LA PRECEDENZA ASSOLUTA NELLA DISCUSSIONE. LA DECISIONE DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELL' ATTO DELLA GIUNTA E' ASSUNTA DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA, COSI' COME PREVISTO PER LEGGE;

B) L'UTILIZZO DELL' ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL REFERTO DEGLI STESSI IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';

C) L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA 07 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 11

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

01. ENTRO TRE MESI DALLA ULTIMAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E' APPROVATO IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO OVE SARA' PREVISTO, TRA L' ALTRO:

- A) L'ELIMINAZIONE TRA SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIUNENDOSI IL CONSIGLIO SEMPRE IN SESSIONE ORDINARIA SALVO L'IPOTESI DELLA CONVOCAZIONE D'URGENZA CON LE FORME DI CUI AL PUNTO B) ;
- B) LA NOTIFICA AI CONSIGLIERI DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE ED I RELATIVI ALLEGATI SE PREVISTI, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L' ADUNANZA, SALVO I CASI DI URGENZA, REGOLATI DAL COMMA 04 E 05 DELL' ARTT. 125 DEL T.U. 04 FEBBRAIO 1915 N. 148 ;
- C) IL CONSIGLIERE COMUNALE NON RESIDENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE, ALL'INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DEVE ELEGGERE DOMICILIO NELL' AMBITO DEL COMUNE PRESSO IL QUALE VERRANNO EFFETTUATE LE NOTIFICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B) O EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI;
- D) LA PUBBLICAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO ALL'ALBO PRETORIO E L'INVIO DELLO STESSO ALLE REDAZIONI DELLA STAMPA LOCALE E DELLE RETI RADIO TELEVISIVE LOCALI, ALMENO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE LA PRIMA ADUNANZA, SALVO I CASI D'URGENZA;
- E) IL DEPOSITO, DALLE ORE 10.00 DI ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA (ESCLUSI I FESTIVI) DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESAME DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN UN LOCALE ALL'UOPO PREDISPOSTO E COMUNICATO AI CONSIGLIERI ALL'INIZIO DELLA LORO ATTIVITA'. NEI CASI DI URGENZA IL DEPOSITO DEVE AVVENIRE COMUNQUE PRIMA DELLE 24 ORE ANTECEDENTI A QUELLA DELL'ADUNANZA;
- F) CHE LE PROPOSTE ATTINENTI ALL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEVONO ESSERE COMUNICATE AI

CAPIGRUPPO CONSILIARI ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE;

G) IL DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DI UN NUMERO DI CONSIGLIERI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 127 DEL R.D. 04.02.1915 N. 148 , I SEGUENTI ATTI:

- LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI;
- LO STATUTO DI AZIENDE SPECIALI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L' ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI;
- I REGOLAMENTI;
- I PIANI URBANISTICI E LE VARIAZIONI AGLI STESSI;
- I PROGRAMMI;
- IL CONTO CONSUNTIVO;
- LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
- L' ISTITUZIONE E L' ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI;
- L' ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;

H) LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI, CON CRITERIO PROPORZIONALE IN CIASCUNA COMMISSIONE, AVENTI FUNZIONI ISTRUTTORIE;

I) I CASI IN CUI LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DEBONO ESSERE SEGRETE, ESCLUDENDO COMUNQUE VALUTAZIONI DISCREZIONALI DELL'ORGANO COLLEGIALE;

L) L' ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO A:

- LA GIUNTA;
- QUALSIASI CONSIGLIERE;

M) I MODI DELL' URGENTE DISCUSSIONE DEL REFERTO DI GRAVE IRREGOLARITA' DEI REVISORI DEI CONTI;

N) L' OBBLIGO DEI CONSIGLIERI ELETTI DI COSTITUIRSI IN GRUPPI E DI DESIGNARE PER ISCRITTO AL SINDACO IL NOMINATIVO DEL CAPO GRUPPO ENTRO DIECI GIORNI DALL' INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO;

O) L' ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO QUALE ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO IN ORDINE AGLI ORARI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ED ALLA RISOLUZIONE DI INCIDENTI PROCEDIMENTALI NEI LAVORI DEL CONSIGLIO STESSO;

P) LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO O VICE SEGRETARIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 91 , AL CONSIGLIO E LA VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI DELL' ORGANO. IL SEGRETARIO SOTTOSCRIVE IL VERBALE INSIEME AL SINDACO O A CHI ABBA PRESIEDUTO IN SUA VECE. I VERBALI DEVONO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA O AL MASSIMO NELLA SECONDA SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA A CUI SI RIFERISCONO E COMUNQUE NON OLTRE 60 GG. DALLA DATA DEL CONSIGLIO;

Q) IL COLLEGAMENTO DEL VERIFICARSI DELLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 13 ;

R) LE NORME PER GARANTIRE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL' INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE, PREVISTO DALL' ARTT. 31 , COMMA 05

DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IN CONCILIAZIONE CON LA ESIGENZA DI SPEDITEZZA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE.

CAPO 03

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, ININTERROTTAMENTE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 365 GIORNI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI, ANCHE MEDIANTE ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI IN COPIA, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO IL QUALE E' OBBLIGATO A COMUNICARLE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE

DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO O DOPO LE PRESE D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE ELETTO CON LA CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE PIU' ALTA ED A PARITA' DI CIFRA INDIVIDUALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

LA GIUNTA

ART. 18

COMPETENZE

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DATI DAL CONSIGLIO E COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. NON SONO DA QUALIFICARE ATTI FONDAMENTALI E RIENTRANO PERTANTO NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA:

A) LE VARIAZIONI NEL BILANCIO, CONSISTENTI IN STORNI FRA STANZIAMENTI, SEMPRE CHE L'AMMONTARE DEL CAPITOLO NON SUBISCA, NEL COMPLESSO, UNA RIDUZIONE SUPERIORE ALLA META' DI QUELLA PREVISTA NEL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO. ADOTTATO IL BILANCIO PREVENTIVO PER PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 55 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 142 , SONO DA CONSIDERARE ATTI FONDAMENTALI GLI STORNI CHE MODIFICANO IL TOTALE DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SINGOLI PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI;

B) LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE QUANDO TRATTASI DI PROVVEDERE AD ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE O AD ESIGENZE IMPROVVISE E, COMUNQUE, PER DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI;

C) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, E LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETTERA M DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA GLI ATTI CHE RIENTRANO

NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DA QUESTO STATUTO,
DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO E DEL SEGRETARIO.

ART. 19

ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

01. L'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA SI REALIZZA MEDIANTE
L'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NELLE MATERIE RISERVATE
AL CONSIGLIO, COMPLETE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53
DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. L'ATTIVITA' DI IMPULSO CONSISTE NELLA FORMULAZIONE TEMPESTIVA DELLE
PROPOSTE RELATIVE ALL' ASSUNZIONE DI ATTI FONDAMENTALI
SOGGETTI A TERMINE E NELLA RICHIESTA AL SINDACO DI SOTTOPORRE A
DISCUSSIONE LA PROPOSTA DIVENUTA URGENTE ANCHE INVERTENDO
L'ORDINE DEL GIORNO NON ESAURITO.

03. LA GIUNTA PRESENTA OGNI ANNO UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO
CONCERNENTE LA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 20

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 06
ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE,
ANCHE CITTADINI RESIDENTI DA ALMENO DUE ANNI, NON FACENTI
PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IN QUEST' ULTIMO CASO IL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE ALLA
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, PROCEDE ALL' ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI.

04. TALI ASSESSORI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL C.C. ED ALLA TRATTAZIONE
DI OGNI ARGOMENTO, ANCHE NELLA QUALITA' DI RELATORI, MA
SENZA ALCUN DIRITTO DI VOTO.

ART. 21

ASSESSORE ANZIANO

01. PER LA FINALITA' PREVISTA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI
REGOLAMENTI, L' ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA
DALL' ORDINE DI PRESENTAZIONE NELL' ELENCO CHE ACCOMPAGNA IL
DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 22

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE MEDIANTE AVVISO
RECAPITATO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE AL DOMICILIO
DELL' ASSESSORE NELL' AMBITO DEL COMUNE.

02. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA
TELEFONICAMENTE O TELEGRAFICAMENTE ANCHE NELLA STESSA GIORNATA
DELLA
SEDUTA E LA GIUNTA E' DA RITENERSI VALIDA QUANDO SIA PRESENTE LA
MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.

03. L'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI GIUNTA E' REDATTO, SU INDICAZIONE DEL SINDACO, DAL SEGRETARIO, DAL VICE SEGRETARIO E CONTIENE COMUNQUE L'ELENCAZIONE SINTETICA DI TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEPOSITATE IN SEGRETERIA CON L'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO DI COMPIUTA ISTRUTTORIA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI UN NUMERO DI COMPONENTI SUPERIORE ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI, COMPRESO IL SINDACO.

05. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI; IN CASO DI PARITA', PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI LEGITTIMAMENTE PRESIEDE LA SEDUTA IN SUA VECE.

06. HANNO DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA ALLA GIUNTA, NELL'OSSERVANZA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE:

A) IL SINDACO;

B) GLI ASSESSORI;

C) IL SEGRETARIO COMUNALE.

07. LA CAPACITA' PROPOSITIVA DEL SEGRETARIO E' LIMITATA ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ALLE

MATERIE ED ATTIVITA' AFFIDATE IN VIA ESCLUSIVA ALLA SUA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

08. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA CON CAPACITA' DI INIZIATIVA IN ORDINE AGLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' E A QUELLI ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

09. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE.

10. I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO ASSISTERE ALLA SEDUTA DELLA GIUNTA AL FINE DI FORNIRE, SU RICHIESTA, ELEMENTI VALUTATIVI.

11. IL VERBALE DELL'ADUNANZA E' REDATTO DAL SEGRETARIO COMUNALE O DAL SEGRETARIO VICARIO IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

12. IL SEGRETARIO SOTTOSCRIVE IL VERBALE INSIEME AL SINDACO O DA CHI ABBAIA PRESIEDUTO IN SUA VECE.

ART. 23

NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

01. QUANDO LA DISCIPLINA RELATIVA PREVEDE CHE NELLE COMMISSIONI INTERNE ALL'ENTE VI SIANO MEMBRI AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERI, LA GIUNTA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE RICHIEDE AL CONSIGLIO LA DESIGNAZIONE DEI SUOI MEMBRI, NEL NUMERO RICHiesto DALLA NORMA.

02. LA DESIGNAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ATTRAVERSO L'ESPRESSIONE DEL VOTO LIMITATO.

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE DESIGNAZIONI ENTRO DIECI GIORNI DALL'INSERIMENTO DELLA RICHIESTA NELL'ORDINE DEL GIORNO, PROVVEDE IL SINDACO NEI SUCCESSIVI CINQUE GIORNI, SENTITI I CAPIGRUPPI CONSILIARI.

04. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, LA GIUNTA PROVVEDE COMUNQUE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE, SENTITI I CAPIGRUPPO PER I MEMBRI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

ART. 24

DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO DI ORDINARIA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

02. LE PREDETTE DELIBERAZIONI DECADONO:

A) SE NON TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ADOZIONE;

B) SE NON INSERITE PER RATIFICA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ENTRO SESSANTA GIORNI DA QUELLO DI ADOZIONE.

03. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL SEGRETARIO.

04. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

CAPO 05

IL SINDACO

ART. 25

IL SINDACO ORGANO COMUNALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DEL GOVERNO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA, RAPPRESENTA IL COMUNE A TUTTI GLI EFFETTI E:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO E L'ORA DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) RAPPRESENTA L'ENTE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI DI NUOVA ISTITUZIONE E DI QUELLI ESISTENTI, UNA VOLTA CONFORMATI ALLE NORME

DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE. TALE RAPPRESENTANZA E' ESERCITATA DI PERSONA O MEDIANTE UNO STABILE DELEGATO SCELTO DAL

SINDACO FRA I CONSIGLIERI NON ASSESSORI. DI TALE SCELTA VIENE DATA

IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA

SEDUTA SUCCESSIVA. TALE ESIGENZA DI COMUNICAZIONE E' RISPETTATA ANCHE

NEL CASO DI REVOCA DELLA DELEGA CHE DEVE ESSERE

CONTESTUALE ALLA NOMINA DI UN NUOVO DELEGATO QUALORA IL SINDACO NON INTENDA PROVVEDERE DI PERSONA ALL'INCOMBENZA;

E) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO;

F) PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI

CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDOLE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA;

G) PROMUOVE LE CONFERENZE DI SERVIZI E STIPULA GLI ACCORDI DI

PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI;

H) VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;

I) EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI;

L) ATTIVA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E

APPLICA LA CENSURA NEI LORO CONFRONTI, SENTITO IL SEGRETARIO ED IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 10 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;

M) SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA E SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUCCESSIVA RIUNIONE;

N) PROVVEDE, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;

O) PROVVEDE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI NEL COMMA 05 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE PER GARANTIRE LE NOMINE DI COMPETENZA CONSILIARE SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;

P) FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;

Q) EMANA I REGOLAMENTI;

R) STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE A ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE;

S) ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142 , DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE AL COMUNE;

T) CONFERISCE DELEGHE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI IN PARTICOLARI SETTORI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE ALLE ATTIVITA' INDICATE NEL COMMA 01 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ALLE QUALI PROVVEDONO GLI UFFICI E SERVIZI COMPETENTI NELL' AMBITO DELLA RISPETTIVA RESPONSABILITA'.

02. ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, SU PROPOSTA SCRITTA DEGLI UFFICI COMPETENTI, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE I GRAVI PERICOLI CHE POSSANO MINACCIARE L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PROVVEDE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 27

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO

01. GLI ATTI DEL SINDACO NON AVENTI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, LE ORDINANZE DI QUALSIASI TIPO, L' ATTO DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI, SONO CONTROFIRMATI, NELL'ORIGINALE DA DEPOSITARE AGLI ATTI DEL COMUNE, DAL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ASSUNZIONE

DELLA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL' ATTO.

02. IL SEGRETARIO CONTROFIRMA GLI ATTI GENERALI E L'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 28

DELEGHE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE A SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICESINDACO MEDIANTE DELEGA A SOSTITUIRLO IN TUTTE LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE FONDAMENTALE, IN CASO DI PROPRIA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO PROPONE LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI ALLA GIUNTA, CHE LE DELIBERA NELLA PRIMA ADUNANZA DOPO LA SUA ELEZIONE.

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA E DI QUELLE INDICATE NEL PRECEDENTE ARTT. 25 AI NUMERI 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 E 17 , DELEGATE AGLI ASSESSORI SI ESTRINSECA ALTRESI' ATTRAVERSO LA FIRMA DI ATTI DISCREZIONALI A RILEVANZA ESTERNA SUI QUALI SIA DOCUMENTATO IL PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA' DELL'UFFICIO COMPETENTE.

04. LE MATERIE OGGETTO DELLA DELEGA SONO INDIVIDUATE PER SETTORI OMOGENEI SEGUENDO LA LORO ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, FACENDO IN MODO CHE NON SI REALIZZINO PLURALITA' DI SOVRAINTENDENZE DELEGATE SULLO STESSO RESPONSABILE.

05. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE E NEL LORO ESERCIZIO E' DA TENER PRESENTE IL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI FUNZIONARI.

06. OGGETTO DELLA DELEGA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PUO' ESSERE ANCHE LA SOVRAINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA AL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO.

07. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NON E' DELEGABILE. ESSA COMPETE AL SINDACO O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

08. IL SINDACO PUO' PROPORRE ALLA GIUNTA, CHE LE DELIBERA, ATTRIBUZIONI A CONSIGLIERI COMUNALI PER SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI.

09. IL CONSIGLIERE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO DELL' ESERCIZIO DELLA DELEGA.

10. LE DELEGHE, LE LORO REVOCHE E MODIFICAZIONI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI NONCHE' AL PREFETTO.

ART. 29

SOSTITUZIONE DEL SINDACO

01. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FANNO LE VECI GLI ASSESSORI INDIVIDUATI CON I CRITERI DI CUI ALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 06

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ART. 30

MODALITA' PARTICOLARI

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE SEGUENTI:

A) IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO DEPOSITATI CONGIUNTAMENTE, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA, ALMENO 48 ORE PRIMA DI QUELLA FISSATA PER L'INIZIO DELL'ADUNANZA;

B) IL REQUISITO DELLA FIRMA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI È RICONTRABILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO. DETTO REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE A PRESCINDERE DALLA PERMANENZA D'IDENTITÀ DEGLI ORIGINARI SOTTOSCRITTORI;

C) IL PRIMO NOMINATIVO DI ESTRAZIONE CONSILIARE INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI È DA INTENDERSI PROPOSTO ALLA FUNZIONE DI ASSESSORE ANZIANO: GLI ALTRI NOMINATIVI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI, DEL VICE SINDACO E DELL'ASSESSORE ANZIANO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE, SEMPRE CHE SIANO DI ESTRAZIONE CONSILIARE;

D) LE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE SONO DA CONSIDERARE, AI FINI PREVISTI DALLA LEGGE FONDAMENTALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SEDUTE CHE HANNO PRECEDUTO QUELLE DI VOTAZIONE. L'INDIZIONE DELLA VOTAZIONE SI CONSUMA NEGATIVAMENTE ANCHE NEL CASO IN CUI ALLA SEDUTA NON PARTECIPI, AL MOMENTO DELL'INIZIO DELLE DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, UN NUMERO DI CONSIGLIERI SUPERIORE ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI O NEL CASO CHE TALI PRESENZE SCENDANO SUCCESSIVAMENTE SOTTO TALE LIMITE;

E) LE ADUNANZE IN CUI SI DEBBA PROVVEDERE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO SALVO QUANDO SIA STATA PRESENTATA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

02. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DECORRE DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO, MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA COMUNALE CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA.

03. NEL CASO DI DIMISSIONI NON CONCOMITANTI LA DECORRENZA DEL TERMINE INIZIA DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DELL'ASSESSORE CON CUI SI REALIZZA LA CONDIZIONE DI DECADENZA DELLA GIUNTA PREVISTE DAL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 31

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER PARENTELA ED AFFINITÀ

01. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 32

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

01. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE, LA GIUNTA, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ESAMINA LA CONDIZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE, AL FINE DI RISCONTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, RICHIESTI DAL COMMA 03 DELL' ARTT. 33 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. QUANDO SUSSISTA UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' OD INELEGGIBILITA' PREVISTE, LA GIUNTA LE CONTESTA ATTRAVERSO IL SINDACO.

03. L'ASSESSORE HA DIECI GIORNI DI TEMPO PER FORMULARE OSSERVAZIONI O PER ELIMINARE LA CAUSA OSTATIVA.

04. ENTRO DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE LA GIUNTA DECIDE DEFINITIVAMENTE PROPONENDO LA REVOCA DELL'ASSESSORE QUALORA SUSSISTA ANCORA LA CAUSA OSTATIVA.

05. ALLA REVOCA DELL'ASSESSORE ED ALLA NOMINA DEL SOSTITUTO PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA STESSA SEDUTA SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 33

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA CON LE MODALITA', LE CONDIZIONI E GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELLE LETT. A) , B) E C) DEL PRECEDENTE ARTT. 30 .

02. NEL CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DISCUTERE, CON PRIORITA' SU QUALSIASI ARGOMENTO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. IL SINDACO E I COMPONENTI DELLA GIUNTA, OGGETTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA, POSSONO ESSERE ELETTI NELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 34

REVOCA E SOSTITUZIONE DEL SINGOLO ASSESSORE

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA PROPOSTA E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO, AD INIZIATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

03. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DETTA NOTIFICAZIONE E DOPO MOTIVATO ESAME DELLE SUE EVENTUALI DEDUZIONI.

04. IL CONSIGLIO PROVVEDE,ALLA REVOCA ED ALLA SOSTITUZIONE, NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA,MEDIANTE APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE LA NOMINA DEL SOSTITUTO

CHE DA' LUOGO ALLA CESSAZIONE DELL' ASSESSORE REVOCATO.

CAPO 07

LE ADUNANZE

ART. 35

CONTRASTO DI INTERESSI

01. NEL NUMERO FISSATO PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO O CONSULTIVI O DI GIUDIZIO NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I MEMBRI PRESENTI QUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI O I LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O IL CONIUGE ABBIANO INTERESSE PROPRIO E PERTANTO NASCA L'OBBLIGO DI ASTENERSI E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO.

02. L' ALLONTANAMENTO, SE NON SPONTANEO, E' DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSENSO E LA QUESTIONE NON PUO' ESSERE TRATTATA SINO A CHE L' INTERESSATO NON SIA USCITO DALL' AULA.

03. I MEMBRI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L' ADUNANZA, MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

ART. 36

DISERZIONE DELLE SEDUTE

01. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, CONSULTIVI O DI GIUDIZIO, TRASCORSI SESSANTA MINUTI DALL' ORA FISSATA, NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE O, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL' ORGANO, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

ART. 37

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

01. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' QUELLA CHE SUCCEDE ALLA SEDUTA DESERTA O A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA.

ART. 38

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

01. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO DEBBA LASCIARE LA SALA DELL' ADUNANZA DELL' ORGANO COLLEGIALE PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 249 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N. 383 , O SIA ASSENTE OD IMPEDITO, E' SOSTITUITO DA CHI NE HA LA FUNZIONE.

02. QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVER LUOGO, IL COLLEGIO SCEGLIE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PER L' OGGETTO SUL QUALE IL SEGRETARIO E' INCOMPATIBILE O, IN CASO DI IMPEDIMENTO, PER DELIBERARE SOLTANTO SULL' OGGETTO

GIA' IN DISCUSSIONE.

03. NEL CASO DI ASSENZA NON SOSTITUIBILE LA RIUNIONE NON PUO' AVERE LUOGO.

ART. 39

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DI ORGANO COLLEGIALE E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, LA REGOLARITA' E LA LIBERTA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DECISIONI.

02. IL PRESIDENTE, PER GRAVI MOTIVI, HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA, FACENDOLO RISULTARE A VERBALE.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'UDITORIO DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE O IMPEDIMENTO DEI LAVORI.

ART. 40

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. SI DA' AVVISO ALLA POPOLAZIONE MEDIANTE AFFISSIONE DI MANIFESTI MURALI CHE CONTENGONO L'ORDINE DEL GIORNO IN MANIERA SINTETICA.

03. L'AMMINISTRAZIONE FAVORISCE E PROMUOVE L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SI ESPONE LA BANDIERA.

04. SI PROCEDE IN SEDUTA SEGRETA:

A) QUANDO SI TRATTI DI QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE ED IMPORTINO APPREZZAMENTI O GIUDIZI SULLE QUALITA' MORALI, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SULLA CONDOTTA PUBBLICA E PRIVATA E SULLE CAPACITA' PERSONALI DI CHIUNQUE;

B) QUANDO SI DISCUTE DELLA REVOCA DEL SINDACO, DI COMPONENTI DELLA GIUNTA O DI AMMINISTRATORI DI ENTI.

ART. 41

LE VOTAZIONI

01. I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VOTANO PER ALZATA DI MANO.

02. LE ASTENSIONI SONO CHIAMATE E DICHIARATE ALL'INIZIO DELLE VOTAZIONI.

03. VOTANO PER APPELLO NOMINALE QUANDO SIA RICHIESTO DALLA LEGGE O DECISO DAL COLLEGIO A MAGGIORANZA DEI VOTANTI SU RICHIESTA DI UN SUO MEMBRO.

04. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESI VALIDAMENTE.

05. TUTTAVIA, NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE, NELLA QUALE L'ESPRESSIONE DEL VOTO SIA LIMITATO AD UN NUMERO INFERIORE A QUELLO DEI SOGGETTI DI DESIGNAZIONE COMUNALE, SI ADOTTA LA MAGGIORANZA RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI, A SCALARE.

06. SONO ADOTTATE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE O REVOCHE COME SPECIFICATO NEL PRECEDENTE ARTICOLO NONCHE' LE DELIBERAZIONI RELATIVE A NOMINE O INCARICHI PROFESSIONALI.

ART. 42

I REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO ADOTTA I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NONCHE' QUELLI DERIVANTI DALLA PROPRIA AUTONOMIA NORMATIVA.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ART. E POI NEL LORO COMPLESSO.

03. I REGOLAMENTI EDILIZI, DI IGIENE, POLIZIA URBANA, POLIZIA RURALE E LE LORO VARIAZIONI, SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO SOLTANTO DOPO CHE LO SCHEMA PROPOSTO SIA STATO DEPOSITATO PER 15 GIORNI PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA, CON FACOLTA' PER I CITTADINI RESIDENTI DI ESAMINARLO, CHIEDERE CHIARIMENTI VERBALI, FARE PROPOSTE SCRITTE DI MODIFICHE ED AGGIUNTE.

04. IL DEPOSITO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATO IN ANTICIPO.

05. COPIA DEL MATERIALE PERVENUTO E' RIMESSO ALLA GIUNTA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, CON LE VALUTAZIONI DELL'UFFICIO COMPETENTE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DEL REGOLAMENTO.

06. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ENTRANO IN VIGORE DOPO ESSERE STATI PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

07. IL COMUNE PROVVEDE ALLA STAMPA DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI, CONSEGNANDO COPIE AL PREZZO DI PURO COSTO.

ART. 43

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEI SUOI ATTI UFFICIALI. ESSO E' COLLOCATO NELLA SEDE COMUNALE.

CAPO 08

LE DELIBERAZIONI

ART. 44

PARERI OBBLIGATORI

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVE RIPORTARE NEL TESTO I PARERI PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MODO DIFFORME, LO MOTIVA NELL'ATTO.

03. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:

A) LA CONVALIDA DEGLI ELETTI;

B) L'ELEZIONE DELLA GIUNTA;

C) LE DIMISSIONI O REVOCA DELL'ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE;

D) LA NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE;

E) LA NOMINA E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI E AZIENDE;

F) LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
G) GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, SEMPRE CHE NON COMPORTINO, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA, ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

ART. 45

SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI

01. SONO TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.

02. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL QUALE DERIVA DA VALUTAZIONI:

- A) DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTERESSA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI "PRE-IMPEGNO" NEI REGISTRI CONTABILI;
- B) DELLA PREESISTENZA DI IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;
- C) DI CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI;
- D) DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI CONTABILITA'.

ART. 46

RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

01. AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DELL'OBBLIGO DI FORNIRE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' IL SOGGETTO CHE, DOTATO DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O EQUIPOLLENTE, HA, ANCHE DI FATTO, LA RESPONSABILITA' E DIREZIONE DI UN SERVIZIO AVENTE IMPUTAZIONE DI COMPETENZE, ANCHE DISOMOGENEE, SE PRIVO DI ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE IL SOGGETTO CHE NORMALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 47

CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

01. IN OSSERVANZA ALL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N.

383 , ARTICOLO LA CUI VIGENZA E' STATA CONFERMATA DALL' ARTT. 64 LETT. E) DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE, ANCHE MEDIANTE L'ESPRESSIONE DEL PARERE, ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' PROPRIE VERSO IL COMUNE, LE SUE ISTITUZIONI E LE SUE AZIENDE, O QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. NON SI REALIZZA CONFLITTO DI INTERESSI QUANDO SI TRATTA DI DELIBERAZIONE MERAMENTE ESECUTIVA O QUANDO SI PROCEDE AD APPLICAZIONE DI NORME CHE NON CONSENTONO ALCUN POTERE DISCREZIONALE NEMMENO DI NATURA TECNICA.

03. NEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA, IL PARERE E' DATO DA COLUI CHE NORMALMENTE SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, PER IL SEGRETARIO, DAL VICESEGRETARIO.

04. NEL CASO IN CUI, QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON SIA REALIZZABILE, SI APPLICA LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE ED IL SEGRETARIO PROVVEDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DELLA SITUAZIONE CREATASI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 48

NORME DI VALORIZZAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE LOCALE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE GARANTENDO LIBERTA', AUTONOMIA ED UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO.

02. I RAPPORTI TRA TALI FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE CHE DEVE CONTENERE, FRA L' ALTRO, NORME DIRETTE A:

A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE PER ISCRITTO IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA DEPOSITATO IN COPIA CONFORME CON L' INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI;

B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE E' LA GESTIONE DEGLI AFFARI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE O UTILITARISTICHE PERSONALI;

C) COSTITUIRE ORGANISMI A LIVELLO COMUNALE E PER SETTORE DI PUBBLICI INTERESSI GENERALI, AVENTI FINALITA' CONSULTIVE PER GLI AMMINISTRATORI ED I DIRIGENTI DEL SETTORE, COMPOSTE DAI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE ED

AVENTI FINALITA' PROPRIE RIENTRANTI NEL SETTORE; DETTI ORGANISMI, PRENDONO LA DENOMINAZIONE DI "CONSULTE";

D) INDIVIDUARE I CENTRI COMUNALI DI PARTECIPAZIONE;

E) DOTARE CIASCUN CENTRO DI IDONEO LOCALE E DI EVENTUALE PERSONALE NECESSARIO PER LA SUA CONDUZIONE QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DELL' ASSEMBLEA INFORMALE DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL QUARTIERE (O FRAZIONE). QUESTA ASSEMBLEA E' PRECEDUTA DA PUBBLICI AVVISI AFFISSI A CURA DEI PROMOTORI I QUALI PROVVEDERANNO A FAR PERVENIRE AL SINDACO I VOTI E LE PROPOSTE DEMOCRATICAMENTE ASSUNTE CON L' INDICAZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI, DEI VOTANTI E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI;

F) LA PREVISIONE NEL BILANCIO COMUNALE DI UN CAPITOLO DI SPESA CON CUI FRONTEGGIARE GLI ONERI RELATIVI.

ART. 49

CONSULTAZIONI POPOLARI

01. IL COMUNE PROMUOVE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI, DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA, IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
02. LA CONSULTAZIONE DEVE COMUNQUE AVER LUOGO SUI PROGETTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI DEL TRAFFICO E LORO VARIANTI.
03. IL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L'INDIZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE CHE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 50

REFERENDUM

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELLA INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA, AVENTI NOTEVOLE RILIEVO E ALTO CONTENUTO DI CONSEGUENZE OPERATIVE.
02. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE; LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:
 - A) NORME STATUTARIE;
 - B) TRIBUTI COMUNALI;
 - C) TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI;
 - D) LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE.
03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO, SU DECISIONE CONSILIARE LA QUALE PUO' ESSERE PROMOSSA ANCHE DALLA RICHIESTA DI:
 - A) UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NON INFERIORE AL 05% DEL CORPO ELETTORALE.
04. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA L'ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
05. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.
06. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' VALIDA SE AD ESSA PRENDONO PARTE ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN NUMERO PARI AD ALMENO IL 50% PIU' UNO DEL TOTALE DI QUELLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.
07. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE, CHE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO, E' DA RITENERE POSITIVAMENTE ACCOLTO QUANDO I VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA SIANO SUPERIORI AI VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA.
08. LE RESTANTI NORME PER L'INDIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE

DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO
REGOLAMENTO.

ART. 51

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM,
IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA, A SECONDA
DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM.

02. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM ABBA AVUTO ESITO POSITIVO, LE
DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO NON POSSONO DISCOSTARSI, NELLA
SOSTANZA, DALL'INDICAZIONE CONSULTIVA.

03. NEL CASO CHE IL REFERENDUM ABBA DATO ESITO NEGATIVO, L'ORGANO DI
GOVERNO ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI IN
CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA RILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
CONSULTAZIONE E DELLO SCARTO REALIZZATOSI NEI CONTRAPPOSTI
RISULTATI COMPLESSIVI.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 52

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IN OGNI PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IN MODO DIRETTO ED
INDIRETTO, CON ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E DI QUELLI DIRETTI
ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI
GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SI APPLICANO LE NORME
CONTENUTE NEGLI ARTT. 05 , ULTIMO COMMA 07 , 08 , 09 ,10
DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 53

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. SINO A QUANDO NON SI SIA PROCEDUTO A DETERMINARE FORMALMENTE
L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, DI OGNI
ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE E DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE,
L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'
ARTT. 05 DELLE LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 DERIVA DIRETTAMENTE DAL
REGOLAMENTO ORGANICO E DALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE.

ART. 54

ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

01. GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 19 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 SONO
STIPULATI DAL DIRIGENTE DI SETTORE PREVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA A SECONDA DELLA
COMPETENZA.

ART. 55

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. I CITTADINI DEL COMUNE O I SOGGETTI AVENTI INTERESSE NEL COMUNE,
SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

AMMINISTRATIVI ED A QUELLI IN ESSI RICHIAMATI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO E DELLA PARTECIPAZIONE LE QUALI DOVRANNO COMUNQUE RIGUARDARE:

- A) LA DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, DEL RESPONSABILE DI CIASCUN PROCEDIMENTO;
- B) LE NORME PER GARANTIRE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE ISTANZE O DOMANDE PRESENTATE, CON FISSAZIONE DI TERMINI ENTRO I QUALI DEBONO ESSERE COMPLETATE LE SINGOLE PROCEDURE;
- C) L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE L'AMMINISTRAZIONE SPECIE IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL SUOLO;
- D) LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE, TUTELANDO IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE;
- E) LA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN POSSESSO DELL'ENTE, CONSISTENTI IN OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DEGLI ATTI, ANCHE INTERNI FORMATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATA AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- F) LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE COPIE AL PURO PREZZO DI COSTO FISSATO DALLA GIUNTA;
- G) L'INDICAZIONE DELLE MATERIE IN CUI IL SINDACO E' FACULTATO CON PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, AD INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE PUBBLICA ED IL RILASCIO DI COPIA DI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SE LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE O POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE RITARDARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- H) L'ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO DEGLI ATTI INTERNI AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI O DI QUELLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

ART. 56

DIRITTI DI ISTANZA E DI RECLAMO

01. I CITTADINI RESIDENTI, SINGOLI OD ASSOCIATI, HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE SINGOLE O COLLETTIVE PER RICHIEDERE INTERVENTI A TUTELA DI INTERESSI PERSONALI E COLLETTIVI O LAMENTARE DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA'.

02. OGNI E QUALSIASI ISTANZA DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE E PRODURRE UN ATTO SCRITTO CON IL QUALE IL SINDACO O IL SEGRETARIO O IL FUNZIONARIO A CUI SIA STATA AFFIDATA L'ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA, FORMULA LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI.

ART. 57

DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

01. I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE E CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI

NECESSITA'.

02. LE PETIZIONI, SOTTOSCRITTE DA ALMENO 100 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, SONO DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

03. LE PROPOSTE, PER L'ADOZIONE DI ATTI DI COMPROVATO INTERESSE PUBBLICO, POSSONO ESSERE FORMULATE DA 150 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CON FIRME AUTENTICATE AI SENSI DI LEGGE O DA UN SOGGETTO COLLETTIVO LEGALMENTE COSTITUITO.

04. SULLA PETIZIONE O PROPOSTA, SENTITI I PRIMI TRE FIRMATARI, DECIDE ENTRO 60 GIORNI L'ORGANO DEL COMUNE COMPETENTE NELLA MATERIA E LA RELATIVA DELIBERA, ISTRUITA AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, VIENE COMUNICATA AL PRIMO FIRMATARIO ENTRO 10 GIORNI DALLA SUA ADOZIONE.

05. AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA, SI PUO' GIUNGERE AD EVENTUALI STIPULE DI ACCORDI O CONVENZIONI.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 58

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' FINALIZZATO A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE DIRETTAMENTE PRESSO GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE, IL SINDACO, IL SEGRETARIO, E I FUNZIONARI A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, NONCHE' PRESSO GLI OMOLOGHI ORGANI, DELLE ISTITUZIONI, PER VERIFICARE, SU SEGNALE DI QUALSIASI CITTADINO O ASSOCIAZIONE, OVVERO DI INIZIATIVA, LA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA TEMPESTIVITA' DELLA ASSUNZIONE DI DECISIONI OD ATTI IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, LE SITUAZIONI DI INERZIA E QUANT'ALTRO INCIDA NEL BUON ANDAMENTO E NELL'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, E DELLE SUE ISTITUZIONI.

03. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO RILEVI ABUSI, IRREGOLARITA' E RITARDI, LI SEGNALE ALL'ORGANO RESPONSABILE, INFORMANDONE IL SINDACO QUALORA SI TRATTI DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI.

04. ALLORCHE' IL DIFENSORE CIVICO RILEVI DIFFORMITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI A FRONTE DI SITUAZIONI OMOGENEE OVVERO EVIDENTI VIOLAZIONI DELLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE, NE FA RELAZIONE ALL'ORGANO DI GOVERNO COMPETENTE E COMUNQUE SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE PER CONOSCENZA.

05. IN OGNI CIRCOSTANZA, IL DIFENSORE CIVICO CORREDA LE SUE SEGNALEZIONI CON LE PROPOSTE, I SUGGERIMENTI E LE INDICAZIONI RITENUTE OPPORTUNE.

06. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI AVERE DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI, COPIA DI OGNI ATTO E DOCUMENTO ANCORCHE' COPERTO DA RISERVA VERSO IL PUBBLICO E DI ACQUISIRE DIRETTAMENTE OGNI INFORMAZIONE E NOTIZIA CHE GLI SIA UTILE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

07. I FUNZIONARI APICALI SONO ESONERATI DAL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO E TENUTI A CORRISPONDERE DIRETTAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE RICHIESTE.

08. QUALORA LA RICHIESTA DEL DIFENSORE CIVICO NON SIA EVASA NEL TERMINE DI DIECI GIORNI, ESSA VIENE RINNOVATA CON LA FISSAZIONE DI UN TERMINE FISSO, SCADUTO IL QUALE INUTILMENTE, IL DIFENSORE CIVICO DEVE SEGNALARE L'INADEMPIENZA AL SINDACO O AL SEGRETARIO, A SECONDA DEI CASI, PER L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI RESPONSABILI.

09. IL DIFENSORE CIVICO E TUTTI I COMPONENTI DEL SUO UFFICIO SONO TENUTI AL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 59

RELAZIONI PERIODICHE

01. IL DIFENSORE CIVICO REDIGE OGNI QUADRIMESTRE UNA RELAZIONE SCHEMATICA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI, DISTINGUENDO QUELLI SU RICHIESTA DI PARTE E INDICANDO IL RISULTATO DEGLI INTERVENTI O LA FASE PROCEDIMENTALE DEGLI STESSI. SONO OMESSI I RIFERIMENTI NOMINATIVI ALLE PERSONE.

02. TALE RELAZIONE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE E PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO.

ART. 60

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

01. ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO IN SEDUTA PUBBLICA E A VOTAZIONE SEGRETA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SE L'ELEZIONE NON AVVIENE NELLA PRIMA SEDUTA, VIENE RIPETUTA NEL CORRISPONDENTE GIORNO DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA, SENZA NECESSITA' DI CONVOCAZIONE SINO ALL'ELEZIONE. DOPO LA TERZA VOTAZIONE INFRUTTUOSA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NON POSSONO ESSERE NOMINATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO COLORO CHE:

A) NON SIANO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' RICHIESTI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E NON ABBIANO ACQUISITO DOCUMENTATA ESPERIENZA DI GOVERNO O DI DIRIGENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ALMENO 05 ANNI;

B) SIANO TITOLARI DI QUALSIASI CARICA PUBBLICA ELETTIVA DI PRIMO E SECONDO GRADO;

C) SIANO MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI;

D) SIANO TITOLARI DI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO O PRIVATO;

E) SIANO DIRETTAMENTE INTERESSATI A QUALSIASI TIPO DI COMMERCIO, INDUSTRIA O SERVIZIO;

F) NON ABBIANO LA RESIDENZA EFFETTIVA E CONTINUATIVA NEL COMUNE.

ART. 61

DURATA IN CARICA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI NOMINA E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA VOLTA SOLTANTO.

02. LA NOMINA DEL SUCCESSORE DEVE AVER LUOGO PRIMA DI DUE MESI DALLA SCADENZA DEL MANDATO IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE DELL'ORGANO.

03. QUALORA AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELL'ORGANO IL CONSIGLIO COMUNALE SIA IN PERIODO DI RINNOVO, LA FUNZIONE DEL DIFENSORE E' PROROGATA SINO AL TERMINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E' PROCEDUTO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO 45 GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 62

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE RELAZIONI QUADRIMESTRALI DEL DIFENSORE CIVICO E LE SUE SEGNALAZIONI SONO SOTTOPOSTE A DISCUSSIONE NEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO ESSERE STATE RIMESSE IN COPIA, A CURA DELLA SEGRETERIA COMUNALE, A TUTTI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

02. LA DISCUSSIONE SI CONCLUDE CON LA FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI NECESSARI AD ELIMINARE STABILMENTE GLI INCONVENIENTI SEGNALATI DAL DIFENSORE CIVICO, SE ATTENGONO A QUESTIONI STRUTTURALI O PERMANENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER INADEMPIENZA ALLE SUE FUNZIONI CON MOTIVATA DELIBERA CONSILIARE ASSUNTA IN SEDUTA SEGRETA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. E' DICHIARATO DECADUTO NEL CASO SI CONOSCANO O SI REALIZZINO DOPO LA NOMINA, SITUAZIONI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', PREVIA CONTESTAZIONE E CON LA PROCEDURA DI CUI AI COMMI 04 E SEGUENTI DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 .

ART. 63

DOTAZIONE ORGANICA

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' UN ORGANO COMUNALE CHE GODE DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA CON PROPRIO ATTO LE STRUTTURE IDONEE E LA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA OGNI ANNO UNA INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE, CHE NON SARA' SUPERIORE A QUELLA ATTRIBUITA PER LEGGE ALL'ASSESSORE COMUNALE, E LE SPESE COMPLESSIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO.

TITOLO 04

GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSI PUBBLICI

CAPO 01

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 64

COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SI CONFORMA, AI SENSI DELLA NORMA CONTENUTA AL COMMA 06 DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA E TIENE CONTO DEL SUO PROGRAMMA PLURIENNALE DANDONE ATTO NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE O, COMUNQUE, DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE, INDIVIDUA, PER GLI EFFETTI DELLA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 02 DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, LE PROPOSTE DA AVANZARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE ED INDICA ALLA PROVINCIA LE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, NONCHE' SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO CHE RITIENE DEBBANO ESSERE REALIZZATE, OPPORTUNAMENTE MOTIVANDO.

ART. 65

COLLABORAZIONE FRA ENTI

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE SI PRESTANO A GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIA DI SCALA ED ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA DI PRESTAZIONE AI CITTADINI.

ART. 66

FORME DI COLLABORAZIONE

01. SONO UTILIZZATE, A SECONDA DELLA NECESSITA' E CONVENIENZA IN RELAZIONE AL BISOGNO PUBBLICO DA SODDISFARE, LE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE CON L'OSSERVANZA PER LE CONVENZIONI, ANCHE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTT.

11 , COMMA 02 E 05 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , COME INDICATO DALL' ARTT. 15 DI QUESTA STESSA LEGGE.

ART. 67

CONSORZI

01. VIENE CONFERMATA L'OPPORTUNITA' DI PERSEGUIRE LA FORMA CONSORTILE PER I SEGUENTI SERVIZI GIA' AFFIDATI AI CONSORZI A LATO DI OGNUNO INDICATI: CONSORZIO DELL' AUSINO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO; CONSORZIO A.T.A.C.S. PER TRASPORTO PUBBLICO.

02. IN SEDE DI REVISIONE DI QUESTI CONSORZI, DA REALIZZARE ENTRO IL 31 MAGGIO 1992 , SI PROCEDERA' ALLA RIASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI SOPRA INDICATI QUALORA LE CIRCOSTANZE DI FATTO O LA MANCANZA DI ACCORDO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI IMPEDISCA LA TRASFORMAZIONE DELL' ATTUALE FORMA CONSORTILE IN QUELLA REGOLATA DALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. NELLA CONVENZIONE PREVISTA DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE

STESSA UN' APPOSITA CLAUSOLA DISCIPLINERA' I RAPPORTI FRA GLI ENTI IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO CHE PUO' AVVENIRE PER DECISIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI ENTI PARTECIPANTI, NONCHE' IL CASO DI RECESSO SINGOLO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA NEGATIVITA' DEI RISULTATI DELL' ATTIVITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO STESSO.

ART. 68

OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

01. E' NORMA GENERALE CHE IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI ALTRI ENTI PUBBLICI RIFERISCA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL' ATTIVITA' SVOLTA DALL' ENTE E SUL PERMANERE DELLA CONVENIENZA DI TALE MODO DI GESTIONE.

02. LA RELAZIONE ANNUALE E' PRESENTATA AL SINDACO PER LA SUCCESSIVA DISCUSSIONE AL CONSIGLIO ENTRO UN MESE DALL' APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNUALE DELL' ENTE PARTECIPATO.

ART. 69

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. LA PROMOZIONE DELLA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO LE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COSTITUISCONO UN MODO ORDINARIO PER IL COMUNE DI AFFRONTARE LA DEFINIZIONE E L' ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI E DI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PROPRIO INTERESSE CHE RICHIEDANO, TUTTAVIA, PER LA LORO REALIZZAZIONE, L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

02. COMPETE AL SINDACO L' INIZIATIVA DI PROMUOVERE LA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, SIA STATA L' OPERA CONSIDERATA IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO OVVERO VENUTA IN EVIDENZA NELLA FORMAZIONE DELL' ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA.

03. L' ACCORDO NON PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO SE NON PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE QUALORA L' OPERA O L' ATTIVITA' SIANO STATE PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO. COMUNQUE, QUANDO L' ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI, IL SUO SCHEMA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO IN VIA D' URGENZA AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE' AUTORIZZI IL SINDACO ALLA FIRMA. SOLTANTO IN CASO DI ESTREMA E MOTIVATA URGENZA IL SINDACO POTRA' PROCEDERE DI INIZIATIVA SALVA LA RATIFICA DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 70

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERNE LO SVILUPPO

ECONOMICO E CIVILE.

02. LA LORO GESTIONE E' CARATTERIZZATA DA EFFICIENZA, TRASPARENZA DELLE DECISIONI, BONTA' E PUNTUALITA' DI PRODUZIONE, CONSIDERAZIONE E CORTESIA VERSO L'UTENTE.

ART. 71

LINEA DI GESTIONE

01. NELL'AMBITO DELLE ALTERNATIVE DI GESTIONE ELENcate NEL COMMA 03 DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, IL COMUNE PROMUOVE E RICERCA LA COLLABORAZIONE DEI PRIVATI QUANDO QUESTA CONSENTA DI PERSEGUIRE REALIZZAZIONI E GESTIONE DI SERVIZI LE CUI DIMENSIONI ECONOMICHE E/O LE PARTICOLARITA' TECNICHE NON CONSIGLINO LA GESTIONE IN ECONOMIA O A MEZZO ISTITUZIONE O AZIENDA.

ART. 72

REVISIONE PROGRAMMATA DEL MODO DI GESTIONE IN ATTO

01. SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEI CONTRATTI IN ATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI A TERZI, SI PROCEDE AD UNA RICONSIDERAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE VERIFICANDO PRIORITARIAMENTE LA POSSIBILITA' DI PRIVILEGIARE IL RICORSO A SOCIETA' PER AZIONI CON CAPITALE PUBBLICO LOCALE MAGGIORITARIO.

02. NEL CASO IN CUI VI SIA LA CONVENIENZA E L'OPPORTUNITA' DI AVVALERSI DEL MODULO SOCIETARIO PREVISTO ALLA LETT. E) DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, L'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE REDATTO IN MODO DA PREVEDERE NEL FINE SOCIALE TUTTI O GRAN PARTE DEI SERVIZI GESTITI NEL MOMENTO A MEZZO DI PRIVATI, COSI' DA PERSEGUIRE, NEL TEMPO, LA RIUNIFICAZIONE IN UN'UNICA SOCIETA' DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI A TERZI MAN MANO CHE SCADONO LE SINGOLE CONVENZIONI.

CAPO 03

L'ISTITUZIONE

ART. 73

DEFINIZIONE

01. L'ISTITUZIONE COSTITUISCE UN ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE DIRETTO ALL'ESERCIZIO DI UNO O PIU' SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE E CONTABILE NELL'AMBITO DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DI QUESTO STATUTO.

02. LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE, LE PRESTAZIONI DA RENDERE, L'EVENTUALE QUOTA PARTECIPATIVA DELL'UTENTE, IL CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI PERSONALE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO, SONO DETERMINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CHE DEVE GARANTIRE L'AUTONOMIA GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO SULLA STESSA DELLA VIGILANZA DELL'ENTE, LA VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE E L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL PAREGGIO TRA I COSTI, I RICAVI ED I TRASFERIMENTI.

03. GLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI MERAMENTE ESECUTIVI, SONO INVIATI ALLA GIUNTA

MUNICIPALE ENTRO 05 GIORNI DALL'ADOZIONE.

04. LA GIUNTA QUALORA RINVENGA IRREGOLARITA' PER VIOLAZIONI DI LEGGE DI NORME STATUTARIE O DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LI INVIA PER ADEGUARSI.

05. IN MANCANZA L'ATTO E' ANNULLATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

06. IL REGOLAMENTO FISSA I TERMINI PERENTORI.

ART. 74

ORGANI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COSTITUITO DA CINQUE MEMBRI DI CUI TRE AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERI COMUNALI E DUE SCELTI TRA I COMPONENTI LE CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI E' RIVOLTO IL SERVIZIO SOCIALE GESTITO, SEMPRE CHE ABBIANO REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 75

NOMINA DEGLI ORGANI

01. LA DESIGNAZIONE DEI TRE CONSIGLIERI COMUNALI E L'INDICAZIONE FRA QUESTI DEL PRESIDENTE COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALLA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE CHE DEVE ESSERE INDIVIDUATO FRA I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON INFERIORE ALL'OTTAVA, IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA E ALLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'ISTITUZIONE.

ART. 76

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. ALLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, PROVVEDE LA GIUNTA SU PROPOSTA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL CONTROLLO DEL SETTORE IN CUI L'ISTITUZIONE OPERA.

02. LA REVOCA PUO' ESSERE DELIBERATA SOLTANTO DOPO CHE IL CONSIGLIO ABBA DESIGNATO I NOMINATIVI DEI SUOI MEMBRI DA INSERIRE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVOCA LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REVOCATI DAL CONSIGLIO SE CONSIGLIERI, O DALLA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO O CESSATO D'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO O LA GIUNTA MUNICIPALE, A SECONDO DELLA COMPETENZA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL SETTORE.

ART. 77

FINANZIAMENTI

01. IL CONSIGLIO PRIMA DI ESAMINARE IL BILANCIO PREVENTIVO DEL COMUNE DEFINISCE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE DELL'ISTITUZIONE, DETERMINANDO L'ENTITA' DEI TRASFERIMENTI.

02. IL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE E' ALLEGATO AL BILANCIO COMUNALE.

ART. 78

CONTABILITA'

01. L'ISTITUZIONE, SEGUENDO LE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA COMUNALE, PONE IN ESSERE UNA PROPRIA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CHE VIENE GESTITA DA ORGANI PERIFERICI DELLA RAGIONERIA STESSA.

02. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO ESPOSTI NEL RENDICONTO ANNUALE CHE DIVIENE PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 79

CONTROLLO DEI REVISORI

01. I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ISTITUZIONE, ESERCITANO LA VIGILANZA

SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE AUTONOMA, RISERVANDO APPOSITO CAPITOLO, NELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, ALLE ATTIVITA' DELLA ISTITUZIONE ESPRIMENDO NEI CONFRONTI DI ESSA EVENTUALI RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA DELLA STESSA.

ART. 80

ISTITUZIONI DA REALIZZARE

01. I SERVIZI SOCIALI, ORA CONDOTTI DIRETTAMENTE, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE RITERRA' OPPORTUNO GESTIRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, ATTRAVERSO ISTITUZIONI, SARANNO DALLO STESSO INDIVIDUATI.

CAPO 04

L'AZIENDA SPECIALE

ART. 81

DEFINIZIONE

01. LE AZIENDE SPECIALI, DI EVENTUALE COSTITUZIONE, ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA

GESTIONALE SARANNO RETTE DALLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, NEGLI ARTICOLI SEGUENTI E NEL PROPRIO STATUTO.

ART. 82

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SUL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA E SULL'AZIONE DEL DIRETTORE.

ART. 83

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. NELLO STATUTO DELL'AZIENDA SONO FISSATI, TENENDOSI CONTO DELLA NATURA E DELL'IMPORTANZA A QUESTA AFFIDATO, IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DISPARI E COMUNQUE NON SUPERIORE A CINQUE, COMPRESO IL PRESIDENTE, ED IL NUMERO DEI MEMBRI SUPPLENTI DA INDIVIDUARE IN RELAZIONE A QUELLI DEI MEMBRI EFFETTIVI.

02. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI COMUNALI E DOCUMENTATE ESPERIENZE E COMPETENZA TECNICA O

AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI E PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE.

03. NON POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLORO CHE SONO IN LITE CON L'AZIENDA NONCHE' I TITOLARI,

I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI COORDINAMENTO DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' CONCORRENTI O COMUNQUE CONNESSE AI SERVIZI DELL'AZIENDA SPECIALE.

ART. 84

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO DALLA GIUNTA OVVERO DA UN TERZO ALMENO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE CHE LO SOTTOSCRIVE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTIENE ANCHE L'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE, DI MEMBRO EFFETTIVO E DI MEMBRO SUPPLENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA PRECISAZIONE PER CIASCUNO DI ESSO DELLA ILLUSTRAZIONE DELLA RISCONTRATA COMPETENZA RICHIESTA DALL'ARTICOLO PRECEDENTE ED ALLEGATO IL RISPETTIVO CURRICULUM.

03. LA NOMINA AVVIENE A SCRUTINIO PALESE.

ART. 85

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE HA LA RESPONSABILITA' DELL'INTERA ATTIVITA' GESTIONALE E DELLA SUA EFFICIENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI AZIENDALI IN OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

02. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI E PROVE ATTITUDINALI SPECIFICHE.

03. DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED E' CONFERMABILE.

ART. 86

MODALITA' DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DI UNA MOZIONE DI

SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SU PROPOSTA DELLA
GIUNTA

O DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE E
L'ELENCO DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI PRESIDENTE, DI MEMBRO
EFFETTIVO, DI MEMBRO SUPPLENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE AVVENIRE NON OLTRE
QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA SUA PRESENTAZIONE E LA SUA
APPROVAZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE DEL PRESIDENTE E
DI TUTTI I MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E LA NOMINA DEI NUOVI.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, EFFETTIVI O SUPPLENTI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU
PROPOSTA DELLA GIUNTA O DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA, O DIMISSIONARI, O
CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA
STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

05. LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA O DI OLTRE META' DEI MEMBRI
EFFETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPORTANO
LA DECADENZA DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA EFFETTO
DALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO.

ART. 87

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

01. NELL'AMBITO DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE NORME CONTENUTE IN
QUESTO STATUTO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA
SPECIALE SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO AZIENDALE E DAI REGOLAMENTI
ORGANIZZATIVI AZIENDALI.

ART. 88

APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA

01. L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA E' DI SPETTANZA
DELLA GIUNTA.

02. IL COMUNE SI DOTA DI UN APPOSITO SERVIZIO PER PROVVEDERE
ALL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI
FONDAMENTALI CHE SONO INDIVIDUATI NELLO STATUTO AZIENDALE.

03. LA RESPONSABILITA' DELLA ISTRUTTORIA COMPETE AL SEGRETARIO
COMUNALE.

04. LA VIGILANZA VIENE ESERCITATA SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELLO
STATUTO AZIENDALE CHE DEVE PREVEDERE ANCHE LA FUNZIONE
ISPETTIVA DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

TITOLO 05

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 89

POSIZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO DELLO STATO, NEL RISPETTO
DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, E' TITOLARE DELLA

FUNZIONE DI ALTA DIREZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLA QUALE COSTITUISCE MOMENTO DI SINTESI E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI GOVERNO ATTRAVERSO IL SINDACO.

02. OLTRE AI COMPITI D'UFFICIO PREVISTI PER LEGGE, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA TUTTI GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEL VICE SEGRETARIO VICARIO, DEI FUNZIONARI APICALI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI.

ART. 90

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DA' CONCRETA ATTUAZIONE AI DELIBERATI DEGLI ORGANI ELETTIVI E VIGILA COSTANTEMENTE SUI SERVIZI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, DELLE QUALI ATTESTA LA COMPIUTEZZA IN SEDE DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA' RICHIESTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. DEVE GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ASSUNZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO, AFFINCHE' ACQUISTINO VALIDITA' GIURIDICA E PERSEGUANO EFFETTIVAMENTE I FINI INDICATI.

04. PRENDE PARTE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO CON DIRITTO DI INIZIATIVA PER QUANTO ATTENGA A PROVVEDIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE A VALENZA GENERALE E NE REDIGE I VERBALI.

05. DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELL'ESECUZIONE.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL VICE SEGRETARIO VICARIO, I FUNZIONARI APICALI ED I RESPONSABILI DI SERVIZIO ESAMINANO COLLEGIAMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI ATTINENTI DETERMINATI SETTORI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

07. RIFERISCE PERSONALMENTE AL SINDACO SU OGNI SITUAZIONE DI IRREGOLARITA' E DI DISFUNZIONE GESTIONALE.

08. E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DELL' ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 03 , APPLICABILE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER EFFETTO DELLA NORMA DI CUI AL COMMA 09 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

09. PROPONE LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE FINO ALLA CENSURA, IN OTTEMPERANZA ALLE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO ED ALLA AUTORIZZAZIONE DEI CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI AL PERSONALE.

10. AI FINI DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI IL SEGRETARIO ACQUISISCE IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE O DAL FUNZIONARIO DELLO STESSO UFFICIO RESPONSABILE DI UN DETERMINATO SERVIZIO, NONCHE' IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E L' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESI DAL RAGIONIERE RESPONSABILE.

11. I PREDETTI FUNZIONARI APICALI NE RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE FONDAMENTALE.

12. LE FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI COMUNALI, DI REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI E DELLA LORO SOTTOSCRIZIONE POSSONO ESSERE DELEGATE DAL SEGRETARIO COMUNALE O

DAL VICE SEGRETARIO VICARIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 91 AD UN FUNZIONARIO APICALE, COMPETENTE PER LA MATERIA OGGETTO DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE, QUANDO CIO' NON SIA SPECIFICAMENTE PRECLUSO DA NORME DI LEGGE.

13. IL SEGRETARIO COMUNALE DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.

14. SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE:

A) ROGARE I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI AI SENSI DI LEGGE E TENERE LO SPECIALE REPERTORIO;

B) LA COMPETENZA PROPRIA FISSATA DALLA LEGGE;

C) EMANARE ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L' APPLICAZIONE DI LEGGI E DI REGOLAMENTI;

D) PRESIDERE LE COMMISSIONI COMUNALI DI GARE E DI CONCORSI, CON FACOLTA' DI DELEGA.

15. LA LEGGE STABILISCE LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE E LE RELATIVE RESPONSABILITA' IN MERITO ALL' ATTIVITA' SVOLTA AL SERVIZIO DEL COMUNE.

ART. 91

VICE SEGRETARIO VICARIO

01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO CHE SVOLGE OLTRE ALLE FUNZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, ANCHE QUELLE VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, SOSTITUENDOLO UNICAMENTE IN CASO DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO.

02. IL VICE SEGRETARIO, IN OGNI CASO, COADIUVA IL SEGRETARIO NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 92

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI APICALI E RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL' AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L' UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI.

ART. 93

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) , DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. APPOSITO REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE

FONDAMENTALE DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
 - B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
 - C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI APICALI ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RESPONSABILITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
 - E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 94

INCARICHI ESTERNI

01. IL COMUNE PUO', IN CASO DI VACANZA NEL POSTO DI FUNZIONARI RESPONSABILI DI SERVIZIO O UFFICIO O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 05 ARTT. 51 LEGGE FONDAMENTALE.
02. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA LA DURATA, IN MISURA NON SUPERIORE A TRE ANNI, E LA RETRIBUZIONE.
03. IL RINNOVO PUO' ESSERE DISPOSTO, PER UNA SOLA VOLTA, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO.
04. GLI ESTERNI DEVONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.
05. NON PUO' ESSERE CONFERITA AD ESSI LA FUNZIONE DI VICE SEGRETARIO.
06. GLI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I FUNZIONARI APICALI COMUNALI DALL'ORDINAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO.
07. NEL CASO DI INCARICO CONFERITO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, ESSI SONO SOGGETTI ALLE CONDIZIONI STABILITE NEL CONTRATTO STESSO.

ART. 95

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. SU RICHIESTA DEL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIO INDIVIDUA LE AREE OMOGENEE COMPREDENTI PIU' UFFICI O SERVIZI E CONFERISCE L'INCARICO DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DELLE PREDETTE AREE A RESPONSABILI DI SERVIZIO CON LA QUALIFICA APICALE.
02. L'INCARICO, CHE SI AGGIUNGE ALLA DIREZIONE DELL'UFFICIO O SERVIZIO, E' ANNUALE ED E' RINNOVABILE E REVOCABILE, IN QUALUNQUE TEMPO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 51 COMMA 06 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE.
03. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO.

ART. 96

INCARICHI A DIPENDENTI O A COLLABORATORI ESTERNI

01. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DETTA NORME PER DISCIPLINARE, FRA L' ALTRO:

A) LA FACOLTA' DI AFFIDARE AI PROFESSIONISTI, DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO, LA REDAZIONE DI PROGETTI O ELABORATI COMPLESSI ATTINENTI ALLA LORO PROFESSIONALITA', QUANDO LA POTENZIALITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO O DELLA STRUTTURA SPECIFICA COMPETENTE SIA COMPLETAMENTE ASSORBITA DALLA ATTIVITA' DI ISTITUTO, PREVIO ACCERTAMENTO DI TALE SITUAZIONE DA PARTE DI UNA COMMISSIONE COSTITUITA

DALL' ASSESSORE DELEGATO AL RAMO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL VICE-SEGRETARIO VICARIO E CON CORRISPETTIVI NON SUPERIORI AL 65% DELLE RISPETTIVE TARIFFE PROFESSIONALI;

B) LA PREVISIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, SOLTANTO PER MATERIE RISPETTO ALLE QUALI IL COMUNE NON DISPONGA DI STRUTTURE COMPETENTI CON LO STESSO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 06

L' ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 97

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 98

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE FONDAMENTALE LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI.

ART. 99

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L' ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO.

02. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

03. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUTIONI VOLONTARIE "UNA TANTUM" O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI.

04. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA

CITTADINANZA O DI PARTE DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, FRAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 46 DISCIPLINA TALI FORME DI CONSULTAZIONI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VINCOLATIVITA' DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUZIONE RESA DAL CITTADINO.

ART. 100

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI E AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE O AI QUALI IL COMUNE PARTECIPA, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE COMUNQUE IN TEMPO UTILE PERCHE' IL LORO CONTO CONSUNTIVO POSSA ESSERE ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 101

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 102

REVISORI DEI CONTI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA E INDIVIDUA LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

02. SONO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI

ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E I REVISORI.

03. SONO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE, IN MODO DA ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA E SONO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, ESTENDENDO AI REVISORI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE A SINDACI REVISORI DELLA SOCIETA' PER AZIONI.

TITOLO 07

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

ART. 103

I REGOLAMENTI

01. PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI INDICATI NEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA REGOLAMENTI TRA I QUALI:

- A) IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA;
- B) IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE;
- C) IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEI CONTRATTI;
- D) IL REGOLAMENTO PER GLI UFFICI E PER LA DESIGNAZIONE DEI PUBBLICI INCARICHI;
- E) IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PIANTA ORGANICA.

ART. 104

EFFICACIA DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E OGNI ALTRO REGOLAMENTO DEL COMUNE SONO SOGGETTI AI SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DAI REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 105

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE FONDAMENTALE, ENTRO E NON OLTRE UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI ED APPROVAZIONI.

03. ESSI DIVENTANO ESECUTIVI A NORMA DELL' ARTT. 46 COMMI 01 E 05 DELLA

LEGGE FONDAMENTALE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 106

MODIFICA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE TESTO NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI SE NON SONO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E, SUCCESSIVAMENTE, DALLA SUA ULTIMA MODIFICAZIONE.
02. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.
03. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUTARIE LA GIUNTA O QUALSIASI CONSIGLIERE COMUNALE.
04. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

ART. 107

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.
02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE AUTORITA' SCOLASTICHE COLLABORANDO CON QUESTE PER OGNI UTILE E METODICA ILLUSTRAZIONE DELLO STATUTO STESSO NEL CORSO DEGLI STUDI ANCHE SUPERIORI.

ART. 108

REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE LO STATUTO NON PREVEDA TERMINI PIU' BREVI.
02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO A SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO.
03. TRASCORSI TALI TERMINI SENZA CHE I REGOLAMENTI SIANO STATI ADEGUATI, CESSANO DI AVER VIGORE LE NORME DIVENUTE INCOMPATIBILI.

ART. 109

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PURCHE' SIA STATO AFFISSO PER EGUALE PERIODO NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.